

**REGOLAMENTO COMUNALE SULLA
GESTIONE DEI RIFIUTI**

(del 17 giugno 2019)

Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti

INDICE

Capitolo I: **Disposizioni generali**

- Art. 1 Campo d'applicazione
- Art. 2 Competenza
- Art. 3 Principi della gestione dei rifiuti
- Art. 4 Compiti del Comune
- Art. 5 Definizioni
- Art. 6 Strutture di raccolta
- Art. 7 Obblighi dei detentori di rifiuti
- Art. 8 Eccezioni e modalità particolari di consegna
- Art. 9 Divieti

Capitolo II: **Organizzazione del servizio di raccolta**

- Art. 10 Raccolta dei rifiuti urbani
- Art. 11 Utenti autorizzati
- Art. 12 Imballaggi, contenitori e esposizione
- Art. 13 Rifiuti esclusi dalla raccolta
- Art. 14 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta
- Art. 15 Smaltimento scarti vegetali
- Art. 16 Sospensione del servizio

Capitolo III: **Finanziamento**

- Art. 17 Principio
- Art. 18 Tassa base
- Art. 19 Tassa sul quantitativo
- Art. 20 Esigibilità
- Art. 21 Interventi di recupero oggetti smarriti
- Art. 22 Ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio

Capitolo IV: **Norme finali**

- Art. 23 Norme di attuazione e misure d'esecuzione
- Art. 24 Rimedi giuridici
- Art. 25 Contravvenzioni
- Art. 26 Entrata in vigore e abrogazioni

Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti

(del 17 giugno 2019)

Il Consiglio comunale di Paradiso

Richiamate

Le seguenti norme federali:

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR);
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn);
- Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- Aiuto all'esecuzione relativo al Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani del dicembre 2018 dell'UFAM.

Le seguenti norme cantonali:

- Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA);
- Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);

- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LOrP)
- Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010;
- Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 27 novembre 2018;
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato);
- Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR);
- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 9 febbraio 2012;
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012;
- Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012.

decreta:

Capitolo I

Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

¹Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Paradiso nonché il relativo finanziamento.

²Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

Art. 2 Competenza

¹L'applicazione del presente Regolamento è di competenza del Municipio, che ne emana le necessarie disposizioni esecutive.

²Il Municipio può svolgere i suoi compiti in collaborazione con altri Comuni o affidare parzialmente o totalmente l'attuazione a terzi.

Art. 3 Principi della gestione dei rifiuti

¹La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti. La raccolta e lo smaltimento devono rispettare i principi di flessibilità, di sostenibilità economica, di causalità, della tutela della salute pubblica e del decoro.

²Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 4 Compiti del Comune

¹Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 3 organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.

²In collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria, esso promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti.

³In casi eccezionali, il Municipio può rifiutarsi di effettuare tramite il servizio comunale, lo smaltimento di determinati rifiuti, obbligando l'utente a provvedervi in proprio.

Art. 5 Definizioni

¹Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati tali:

- a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
- b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
- c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

²I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

³Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Art. 6 Strutture di raccolta

¹I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate, sono principalmente raccolti mediante contenitori interrati. Uno o più contenitori formano un punto di raccolta. I punti di raccolta sono diffusi capillarmente sia sul territorio comunale che su fondi privati.

²I rifiuti provenienti dalle economie domestiche, esclusi i rifiuti solidi urbani ed i rifiuti industriali e aziendali, sono raccolti nei centri di raccolta, mediante contenitori interrati e mobili. I centri di raccolta possono essere ubicati sia all'interno che all'esterno del territorio comunale.

³Nel caso di nuove grosse edificazioni o riattazioni/ristrutturazioni, il proprietario è tenuto a realizzare uno o più punti di raccolta sulla proprietà privata. Il numero necessario e la tipologia dei contenitori interrati è definito dal Municipio, in funzione dell'utenza servita. Modalità e costi sono definiti nella licenza edilizia e/o mediante specifica convenzione. Se i contenitori sono destinati all'uso esclusivo dello stabile i relativi costi d'acquisto e di manutenzione devono essere sopportati interamente dal proprietario.

Art. 7 Obblighi dei detentori di rifiuti

¹I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale rispettivamente nei punti e nei centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio mediante apposita Ordinanza.

²Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate ai punti e centri di raccolta o ai servizi di raccolta designati dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.

³I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Piccoli quantitativi di scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati nei centri di raccolta secondo quanto stabilito tramite ordinanza. Per grandi quantitativi si rimanda all'articolo 15.

⁴I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

⁵I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

⁶Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

Art. 8 Eccezioni e modalità particolari di consegna

¹In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata.

²Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.

³Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

⁴Gli organizzatori di manifestazioni su suolo pubblico devono provvedere alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate e al loro trasporto presso i centri e i punti di raccolta designati. Per le manifestazioni sono a disposizione degli organizzatori sacchi da 200 litri, al costo stabilito nella specifica ordinanza riferita ai principi di cui all'articolo 19. Il Municipio ha la facoltà di sensibilizzare sull'uso di bicchieri e stoviglie riutilizzabili.

Art. 9 Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni, nel lago e nei corsi d'acqua;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);

- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori dei punti e dei centri di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti o centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- d) immettere nei contenitori dei rifiuti solidi urbani sacchi da oltre 110 litri;
- e) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- f) immettere nei punti di raccolta o consegnare nei centri di raccolta di organismi alloctoni da smaltire ai sensi dell' nell'Ordinanza sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA).

Capitolo II

Organizzazione del servizio di raccolta

Art. 10 Raccolta dei rifiuti urbani

¹Il Municipio organizza il servizio di raccolta mediante ordinanza. Nella stessa esso stabilisce segnatamente:

- per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta, quali devono essere consegnati presso i punti o i centri di raccolta e quali ritirati porta a porta;
- le modalità e i quantitativi di consegna, gli orari di apertura dei centri di raccolta, le fasce orarie in cui è consentito il deposito nei punti di raccolta e i giri e le frequenze delle raccolte porta a porta.

²La raccolta è eseguita lungo le strade pubbliche ed eccezionalmente in quelle private, laddove puntualmente stabilito, tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le indicazioni emanate dal Municipio.

³In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite.

Art. 11 Utenti autorizzati

¹Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune come pure dai detentori di residenze secondarie.

²I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

³I produttori di grandi quantitativi di rifiuti non possono usufruire del servizio di raccolta dei rifiuti, salvo accordi particolari con il Comune.

Art. 12 Imballaggi, contenitori e esposizione

¹I rifiuti solidi urbani possono essere depositati nei contenitori interrati unicamente se inseriti all'interno degli imballaggi ufficiali del Comune di Paradiso.

²Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati e le modalità di consegna.

⁴I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei punti e dei centri di raccolta.

Art. 13 Rifiuti esclusi dalla raccolta

¹Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:

- a) scarti alimentari provenienti da alberghi, ristoranti, mense, mescite, takeaway, bar, snack-bar e gli esercizi pubblici in genere;
- b) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
- c) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
- d) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
- e) veicoli da rottamare e le loro componenti;
- f) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
- g) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
- h) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
- i) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
- j) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
- k) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
- l) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- m) pneumatici;
- n) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
- o) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
- p) veleni;
- q) emulsioni e miscele bituminose;
- r) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- s) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
- t) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie;
- u) taniche o bombole con idrocarburi, prodotti infiammabili o gas in pressione.

Lo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici avviene gratuitamente presso tutti i punti vendita e presso i centri di consegna SENS e SWICO.

²I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti e centri di raccolta.

³In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare l'Azienda cantonale dei rifiuti o i servizi comunali e cantonali competenti.

Art. 14 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

¹I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.

²Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.

³Nei centri di raccolta il Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

Art. 15 Smaltimento scarti vegetali

¹I cittadini del Comune possono consegnare gratuitamente i propri scarti vegetali nei centri di raccolta. Per grandi quantitativi possono essere indirizzati direttamente presso un impianto autorizzato.

²Le ditte di giardinaggio, forestali e quelle che in genere svolgono attività di giardinaggio a titolo professionale, non possono consegnare al Comune gli scarti vegetali.

³Non sono accettati:

- a) gli scarti organici di cucina;
- b) gli scarti vegetali contenenti organismi alloctoni elencati nell'OEDA, e in particolare: *Ambrosia artemisiifolia*, *Hercleum mantegazzianum*, *Reynoutria japonica*., *Ailanthus altissima* e *Pueraria lobata*.

Art. 16 Sospensione del servizio

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. Le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperate.

Capitolo III Finanziamento

Art. 17 Principio

¹Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

²Esse si suddividono in tassa base (art. 18) e tassa sul quantitativo (art. 19).

³Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediante una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

⁴I costi per la raccolta e lo smaltimento dei residui di scopatura e pulizia di strade, aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, di rive dei corsi d'acqua, dei rifiuti dei cestini, delle scuole e degli uffici pubblici, sono coperti mediante le imposte e possono essere dedotti (tramite accredito interno) dall'ammontare delle tasse di cui al cpv. 2.

⁵Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

⁶I cittadini devono poter verificare la composizione delle tasse, secondo il principio della trasparenza.

Art. 18 Tassa base

¹La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale;
- b) di informazione e sensibilizzazione;
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate;
- d) di investimento;
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

²Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche (iscritte e non a Registro di Commercio) aventi sede o che svolgono una qualsiasi attività nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

³Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento e i casi di esenzione e/o riduzione della tassa per giustificati motivi.¹

⁴L'ammontare della tassa base annua (espressa in CHF, IVA inclusa) viene stabilita annualmente dal Municipio mediante Ordinanza entro i seguenti limiti²:

¹ Nuovo testo giusta l'emendamento del 28 maggio 2019, approvato con risoluzione della Commissione della gestione e petizione del 3 giugno 2019

² Nuovo capoverso introdotto giusta l'emendamento del 28 maggio 2019, approvato con risoluzione della Commissione della gestione e petizione del 3 giugno 2019

A) economie domestiche		Minimo	Massimo
abitabile o persone sole		50.--	250.--
Due o più persone		75.--	375.--
Residenze secondarie		50.-- ³	250.--
B) attività economiche	Definizione	Minimo	Massimo
Attività economiche presso economie domestiche o senza unità lavorative ⁴	supplemento	20.--	100.--
Alberghi e esercizi pubblici	per posto letto e per posto a sedere (Esterni considerati al 50%)	7.--	40.--
Ospedali, Istituti, case anziani	per posto letto	10.--	50.--
Altre attività economiche	da 1 a 5 unità lavorative ⁵	20.--	200.--
	da 6 a 10 unità lavorative	100.--	1'000.--
	più di 10 unità lavorative	200.--	2'500.--

Art. 19 Tassa sul quantitativo

¹La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

²Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.

³Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.

⁴Alle persone con problemi di incontinenza (con certificato medico) o con a carico dei bambini fino a 3 anni è fornito gratuitamente un adeguato numero di sacchi secondo le modalità stabilite dal Municipio.

Art. 20 Esigibilità

¹La tassa base è a carico del proprietario dell'immobile e viene emessa una volta all'anno e notificata tramite fattura.

³ Nuovo importo giusta l'emendamento del 28 maggio 2019, approvato con risoluzione della Commissione della gestione e petizione del 3 giugno 2019

⁴ Testo modificato con decisione CC 13.12.2021/SEL 28.03.2022

⁵ Testo modificato con decisione CC 13.12.2021/SEL 28.03.2022

²La tassa base è interamente dovuta al momento della fatturazione anche in caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno.

³Nel caso di attività nei medesimi spazi o superfici, di più attività economiche, le corrispettive tasse sono dovute per ogni singola attività.

⁴La tassa base è dovuta indipendentemente dall'esposizione o meno dei rifiuti, riservate le eventuali eccezioni (segnatamente art. 4 cpv. 3, articolo 8 cpv. 3 e articolo 11 cpv. 2 e 3).

⁵In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

⁶Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

Art. 21 Interventi di recupero oggetti smarriti

¹Il Municipio fattura il costo per il recupero di oggetti di varia natura e/o smarriti all'interno dei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti. Il Servizio viene svolto solo su richiesta dell'utente.

²Per i centri di raccolta la tassa viene fissata dal Municipio sulla base dei seguenti criteri:

- a) da CHF 50.-- fino a CHF 100.-- per interventi senza l'ausilio di autocarri;
- b) da CHF 80.-- fino a CHF 240.-- per interventi con l'ausilio di autocarri.

³Gli interventi di recupero nei punti di raccolta (all'interno dei contenitori interrati) sono delegati alla ditta che effettua la vuotatura. Essa provvede direttamente alla fatturazione delle prestazioni richieste all'utente.

Art. 22 Ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio

¹Il Comune non effettua un servizio di raccolta rifiuti ingombranti o di sgombero a domicilio.

²Per le persone beneficiarie di una rendita AVS/AI, con limitazioni dal profilo fisico, su specifica richiesta scritta e motivata, il Comune può valutare la presa a carico del servizio.

³Le ditte di traslochi, trasporti e quelle che in genere svolgono attività di sgombero a titolo professionale, non possono consegnare al Comune i rifiuti ingombranti. Dietro richiesta dell'utente, per la consegna di rifiuti ingombranti presso i centri di raccolta, il Municipio può delegare una o più ditte del ramo, che provvedono alla fatturazione delle prestazioni richieste all'utente.

Capitolo IV

Norme finali

Art. 23 Norme di attuazione e misure d'esecuzione

¹Il Municipio adotta le misure necessarie per rendere esecutivo il presente Regolamento.

²Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).

³Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

⁴Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli incaricati della raccolta sono autorizzati ad effettuare i necessari controlli e ad aprire i sacchi e i contenitori per verificarne il contenuto e in genere a compiere ogni altro accertamento ritenuto utile o necessario per verificare il rispetto del presente regolamento.

⁵Gli addetti alla raccolta sono pure autorizzati a verificare che nei centri di raccolta vengano consegnati solo rifiuti conformi a quelli stabiliti dal presente regolamento.

⁶Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti e i centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 24 Rimedi giuridici

¹Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

²Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 25 Contravvenzioni

Conformemente all'art. 145 e seguenti della LOC, riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a fr. 10'000.-- le infrazioni al presente regolamento e alle relative disposizioni di applicazione. Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

Art. 26 Entrata in vigore e abrogazioni

¹Il Municipio fissa la data di entrata in vigore del presente regolamento, dopo che lo stesso sarà stato approvato dalla competente Autorità cantonale.

²Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:

- I. Il regolamento per il servizio comunale di raccolta ed eliminazione dei rifiuti del 13 novembre 1990.
- II. L'Ordinanza municipale concernente le tariffe per il servizio comunale e di raccolta ed eliminazione dei rifiuti del 27 marzo 1995.
- III. L'Ordinanza municipale sul servizio raccolta rifiuti del 6 dicembre 2004.

Così risolto e approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 17 giugno 2019.
 Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli Enti Locali, con risoluzione no. 183-RE-15259 del 12 settembre 2019.

Per il Consiglio Comunale

Il Presidente

Il Segretario

Raffaele Vismara

Waldo Pfund

Aggiornamenti successivi – approvazioni – entrata in vigore:

MM no.	Approvazione Municipio	Approvazione CC	Pubblicazioni decisioni CC	Approvazione SEL	Entrata in vigore
2052	08.11.2021	13.12.2021	17.12.2021/ 14.02.2022	Incarto 002571 del 28.03.2022	01.01.2022